

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI DIRITTI OGGETTO

DELLA CONCESSIONE TERMOMINERALE “NITROLI” IN

COMUNE DI BARANO (NA)

Tra il Comune di Barano d’Ischia, con sede in Barano d’Ischia (NA) alla Via Corrado Buono c/o Palazzo Municipale e la **ISCHIA SPAEH s.r.l.** con sede in Ischia (NA) alla Via delle Ginestre, 1 - P.IVA 06956161217 d’ora innanzi detta Sub-Concessionaria,

PREMESSO:

Che al Comune di Barano d’Ischia è concessa la facoltà di coltivare le sorgenti di acque termominerali “Nitroli” site nella frazione di Buonopane del comune di Barano d’Ischia ai sensi del D.M. 12/02/1957

Che la Regione Campania comunicava con nota prot. 934460 del 7.12.2011 la cessazione della concessione di cui sopra;

Che per effetto della D.G.R. n.7 del 23.01.2012 veniva consentita la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attività di sfruttamento delle concessioni cessate ex nota prot. 934460 del 7.12.2011 per un periodo di 18 mesi.

Che con L.R. n. 5 del 6.05.2013 pubblicata sul BURC n. 24 del 07/05/2013 art. 1 co. 107 le concessioni termominerali ex perpetue, fatti salvi gli adempimenti ivi prescritti, sono state trasformate in concessioni temporanee della durata di anni 30 con decorrenza dalla data di entrata in vigore della l.r. 8/2008

Che il Comune dispone di uno stabilimento sito in Barano d'Ischia, frazione di Buonopane, e vi accede attraverso la omonima via pedonale Nitrodi che si di parte dal Ponte di Buonopane SS270;

Che lo stabilimento è costituito da un manufatto di mq. 70 circa, sviluppato su due livelli e da un'area circostante. Esso si compone di: locale biglietteria, locale direzione/sala medica, n° 2 spogliatoio uomini, n°4 locali spogliatoio, n° 10 docce scoperte, n° 3 docce coperte, locale sorgente, 3 servizi igienici donne, 2 servizi igienici uomini, n° 7 docce per arti inferiori, n° 2 locali tecnico/deposito, terrazzi su due livelli, parco a verde attrezzato con lettini, sdraio e sedie regista.

Che con decreto n. 3509 del 9.10.2003 il Ministero della Salute ha riconosciuto le qualità terapeutiche delle acque minerali naturali che sgorgano nell'ambito della concessione mineraria denominata "Nitroli", sita nel comune di Barano d'Ischia;

Che nel Decreto di Riconoscimento di cui sopra è previsto di predisporre dopo i primi due anni di attività, una relazione clinica controllata secondo protocolli specifici atta a valutare l'efficacia terapeutica delle suddette acque minerali naturali;

Che con determinazione a contrattare n. 18/UTC del 23 febbraio 2012 n. 47 racc.gen. è stato stabilito di procedere all'indizione della gara per l'affidamento (fitto d'azienda) della conduzione e gestione dello stabilimento denominato "Fonte di Nitrodi" sito in Barano d'Ischia, loc. Buonopane.

Che fino a tutto il 30 novembre 2012 la struttura è stata gestita dalla soc. comunale Barano Multiservizi s.r.l. a titolo di sub-concessionario.

Che l'iter delle operazioni di gara si è concluso il 04.04.2013 con l'aggiudicazione provvisoria alla società Ischia Spaeh S.r.l. come da determina n. 12 del 9.04.2013 e determina di aggiudicazione definitiva n. 15 del 22.04.2013.

Il giorno _____ del mese di _____ del 2013, tra:

1. Il sindaco del Comune di Barano d'Ischia, dott. Paolino Buono in qualità di concessionario della concessione di acque termominerali denominata "NITROLI",

2. Il dott. Luciano Iacono, in qualità di legale rappresentate della società Ischia Spaeh S.r.l. con sede in Ischia (NA) alla Via Delle Ginestre, 1 – P.IVA 06956161217 (nel seguito: sub-concessionario).

si stabilisce quanto segue:

i diritti oggetto della concessione di acque termominerali "NITROLI" sono affidati in sub-concessione, ai sensi dell'art. 5 comma 2 L.R. 8/08 alla società ISCHIA SPAEH s.r.l.

Art. 1

Il sub-concessionario nell'arco di vigenza della concessione termominerale, a garanzia e tutela della salvaguardia del giacimento, è tenuto:

- a installare e mantenere in efficienza i misuratori automatici dei volumi, della portata e della temperatura;
- alla regolare manutenzione delle sorgenti;
- ad adottare durante l'esercizio delle sorgenti una modalità di utilizzazione tale da mantenere le condizioni di equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica dell'acquifero.

Art. 2

Il sub-concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Campania il diritto proporzionale annuo e al Comune di Barano d'Ischia il contributo annuo così come stabilito dall'art. 36 L.R. 8/08 e succ. mod..

Art.3

La società sub-concessionaria avrà l'obbligo di rispettare gli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 8/2008 e dalla correlata normativa di settore tra cui trasmettere entro il 30 ottobre di ogni anno il programma dei lavori previsti per l'anno successivo e tutti i dati rilevati dagli apparecchi di misura in dotazione e gli adempimenti previsti dal D. Lgs 624/96, effettuare gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 107 della L.R. 5/2013.

Art. 4

Le spese necessarie per la corretta gestione e conduzione della concessione mineraria quali analisi chimiche e microbiologiche, manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del sub-concessionario

Art. 5

Al fine di garantire la capacità tecnica per la gestione e conduzione del giacimento termale, la sub-concessionaria si dovrà avvalere di tecnici specializzati in risorse minerarie.

Art. 6

Il corrispettivo relativo ai canoni annuali è regolato tra le parti con atto di fitto d'azienda in quanto la procedura di evidenza pubblica posta in essere dal Comune di Barano d'Ischia riguardava il compendio aziendale comprensivo della sub concessione termominerale.

Art. 7

La durata della presente convenzione è stabilita in anni 20 decorrenti dalla data di sottoscrizione nel rispetto dell'esito della procedura di evidenza pubblica indetta dal Comune di Barano d'Ischia per l'individuazione del concessionario ex determinazione a contrarre n° 18/UTC del 23 febbraio 2012 n. 47 racc.gen. e atti successivi e consequenziali.

Letto confermato e sottoscritto tra le parti

Barano d'Ischia

Comune di Barano d'Ischia

Il sub-Concessionario